



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2015

BONUS INVESTIMENTI 2014-2015 – TREMONTI QUATER

Il Decreto c.d. “Competitività” ha introdotto una specifica agevolazione (c.d. “Tremonti-quater”) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa consistente in un credito d’imposta pari al 15% delle spese in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 sostenute in eccedenza rispetto alla media di tali investimenti realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti (è possibile escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore).

Chiarimenti:

- ** I beni agevolabili devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa (sono quindi esclusi i beni merce e i materiali di consumo);
- ** Il limite di € 10.000 va riferito al “progetto di investimento” e non al singolo bene;
- ** Rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 se costituiscono dotazioni del bene principale oppure parti essenziali o indispensabili;
- ** Per il limite di euro 10,000 si considera tutto il costo complessivo del progetto e non i singoli beni dello stesso.
- ** Per il calcolo della media si considerano tutti i beni acquistati solo della voce 28 dei cinque anni precedenti escludendo altresì quelli di valore sotto i 10,000 euro e levando l’anno in cui si sono effettuati maggiori investimenti.

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE DIPENDENTI 2015

L’agevolazione rileva sia per assunzione dipendenti a tempo indeterminato che determinato:

Agevolazione: 50% contributi INPS e INAIL

- **Requisiti del lavoratore:**

- lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi iscritti al centro impiego;
- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

- **Il datore di lavoro per poter applicare l’incentivo deve:**

- essere in regola con i contributi;
- osservare le norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- rispettare i CCNL ed eventuali contratti o accordi territoriali;
- l’assunzione deve fare incremento rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

AUTOTRASPORTATORI – LEGGE DI STABILITA' 2015

- ** Abolizione della scheda di trasporto;
- ** Introduzione della libera determinazione dei prezzi;
- ** Estensione del regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni al settore autotrasporto; la responsabilità tra committente vettore e subvettore si estende anche agli oneri fiscali e sanzioni se il contratto non è stato stipulato in forma scritta ma solo orale. A tal fine il vettore è tenuto a fornire alla committente del trasporto copia del durc con data non anteriore a 3 mesi;
- ** Confermato il credito di imposta sulle accise del carburante fino al 2018.

FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 31/03/2015

A far data 31/03/2015 l'emissione della fattura elettronica diviene obbligatoria nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni. Dalla predetta data, ai sensi dell'art. 6, comma 6, DM n. 55/2013 le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare fatture emesse in forma cartacea .

Inoltre, trascorsi 3 mesi da tale data le Pubbliche Amministrazioni “ non possono procedere ad alcun pagamento nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico”.

Come evidenziato dal MEF nella Circolare 31.3.2014, n. 1/DF:

“la disposizione ... prevede che l'obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le pubbliche amministrazioni possono ancora accettare e pagare fatture emesse ... in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell'obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea”.
In merito al trattamento applicabile alle fatture cartacee emesse prima della decorrenza dell'obbligo e non ancora pagate alla scadenza dei successivi 3 mesi (ad esempio, fattura cartacea emessa il 13.3.2015 nei confronti di un Comune non ancora pagata alla data del 30.6.2015) il MEF specifica che l'Amministrazione è tenuta a portare a termine il procedimento con il relativo pagamento, quindi paga le fatture anche se ricevuto in formato cartaceo, l'importante è che quindi siano state emesse prima del 31/3/2015 e consegnate alla PA prima del 30/06/2015.